Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Il regime IVA delle Holding

Soggettività passiva

Regime della detrazione

Applicazione separata dell'imposta

INTRODUZIONE

- ***Holding pure:*** oggetto principale della propria attività l'assunzione di partecipazioni in altre imprese e relativa gestione e realizzazione di tutte le attività ausiliarie, strumentali, connesse o accessorie all'attività principale propria e delle partecipate;
- ***Holding* miste**, società il cui oggetto sociale prevede anche lo svolgimento di un'attività di produzione e scambio di beni ovvero di prestazioni di servizi diversi da quelli di mera gestione delle partecipazioni.

Le principali operazioni realizzate da una *holding* :

- percezione di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni in altre imprese;
- percezione di corrispettivi per prestazione di servizi rese alle partecipate (c.d. *management fee*);
- la percezione di interessi a fronte dell'erogazione di finanziamenti alle imprese partecipate;
- l'acquisto delle partecipazioni;
- la percezione di corrispettivi derivanti dalla cessione delle partecipazioni

1. LA SOGGETTIVITA' PASSIVA DELLE HOLDING

Art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 - requisiti

"***si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività***".

Per attività economica deve intendersi (paragrafo 2 , art. 9),

ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi

……. per ricavarne introiti ;

No "attività economica" per le attività che consistono nel mero godimento di un bene.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria distingue :

- **L'attività "statica**" diretta alla percezione dei dividendi o alla realizzazione di plusvalenze in relazione alle partecipazioni detenute
- **L'attività dinamica** caratterizzata da un coinvolgimento attivo nella gestione delle società partecipate.

La sentenza "***Polysar Investment***" (20/6/1991, C-60/90 individua il perimetro.

Una società di diritto olandese deteneva partecipazioni di controllo in diverse società, limitandosi all'incasso dei dividendi e alla successiva distribuzione degli stessi alla propria controllante, senza svolgere alcuna attività mirante alla gestione diretta o indiretta delle società partecipate.

Secondo la Corte di Giustizia, il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie NON configurano un'attività economica rilevante ai fini della soggettività passiva.

"***la semplice partecipazione finanziaria presso altre imprese non costituisce un caso di sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti avente un certo carattere di stabilità, poiché l'eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene***".

Quindi, la gestione conservativa del patrimonio tramite l'esercizio di diritti che derivano dalla titolarità della posizione di socio non sarebbe in grado di far rinvenire lo svolgimento, in modo sistematico, di un'attività di produzione di beni e servizi.

Ne consegue:

Una holding **si qualifica quale soggetto passivo qualora il possesso di partecipazioni sia accompagnato da una interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate**.

sentenza "***Wellcome Trust***" 27 settembre 2001, C-16/00, dove la Corte afferma che non rientra nella definizione di attività economica qualificante la soggettività passiva un'attività che

"***consiste nell'acquisto e nella vendita di azioni ed altri titoli da parte di un trustee nell'ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità***".

ovvero l'esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare dello stesso non costituisce un'attività economica e tale principio può essere esteso anche all'ipotesi di operazioni di cessione di partecipazioni sociali (ove posta in essere da una *holding* pura).

Nel caso di specie, infatti, l'investimento non sarebbe stato altro che "*una forma dinamica di godimento delle partecipazioni sociali e della posizione di socio, non costituendo una vera e propria attività economica, salvo beninteso il caso in cui tale attività fosse esercitata da investitori e operatori istituzionali*".

Per le *holding*

l'elemento che consente di acquisire lo *status* di soggetto passivo ai fini IVA è rappresentato,, dall'interferenza nella gestione delle società partecipate

Al riguardo, la Corte di Giustizia, sentenza "***Cibo Participations***", chiarisce ulteriormente:

il **concetto di interferenza** implica **il compimento di operazioni soggette ad IVA, quali la prestazione di servizi amministrativi, commerciali, finanziari e tecnici da parte della *holding* nei confronti delle sue controllate.**

Al contrario

non è ravvisabile una "interferenza" e quindi non si configura attività economica nell'ipotesi in cui la ***holding* si limiti ad esercitare una attività di direzione e coordinamento** tramite il proprio consiglio di amministrazione, senza però effettuare operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

I principi elaborati dalla Corte di Giustizia sono recepiti nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

L'articolo 4, comma 1, prevede che la **soggettività passiva**:

discende dall'esercizio per professione abituale delle attività commerciali di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile.

Ed in ogni caso:

per i soggetti costituiti in forma societaria, stabilendo una presunzione assoluta di soggettività passiva collegata alla forma giuridica scelta per l'esercizio dell'attività economica (art.4, c.2).

Deroga:

determinate attività, anche se svolte da soggetti costituiti in forma societaria, non sono comunque considerate attività commerciali. Tra le attività escluse dal campo di applicazione dell'IVA figura:

"***il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate***

.

Diversamente da quanto chiarito dalla Corte di Giustizia nelle sentenze citate, la norma italiana

sembra non richiedere che la *holding* effettui operazioni rilevanti ai fini IVA

nei confronti delle società partecipate

(ossia, effettui prestazioni di servizi a titolo oneroso),

ma esclusivamente che sia dotata di una struttura atta a esercitare una attività

finanziaria ovvero a gestire le società partecipate

Il legislatore ha quindi escluso la soggettività passiva ai fini IVA per quelle società costituite quale mero centro di imputazione di dividendi o altri frutti provenienti dalle società partecipate **senza che venga posta in essere alcuna attività , né di tipo gestionale né di tipo finanziario**, o, per utilizzare la terminologia della Corte di Giustizia, un'attività di "interferenza" nelle società partecipate

2 . Le holding e la detrazione dell'IVA

La disciplina della detrazione è contenuta negli articoli 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis2 e19-ter DPR 633/72 che recepiscono la disciplina prevista dalla direttiva IVA (articoli da 167 a 192).

ARTICOLO 19, comma 1:

afferma il principio generale del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi INERENTI l'attività esercitata.

DEROGHE.

COMMA 2: **NON è detraibile l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta** e fissa un criterio di indetraibilità analitica basato sull'utilizzo del bene o del servizio acquistato.

COMMA 4: i beni e i servizi utilizzati in parte per operazioni che danno diritto alla detrazione e in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, **la detrazione è ammessa in misura parziale**, ovvero per la sola quota imputabile al primo tipo di operazioni (cd. ***pro-rata* fisico**).

CIRC. MIN. FIN. 24/12/1997 n. 328/E: La determinazione dell'imposta detraibile va effettuata da parte del soggetto passivo in base a una valutazione prospettica, all'atto dell'acquisto, circa l'utilizzo dei beni e dei servizi, "*secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati*" .

COMMA 5: il contemporaneo esercizio di operazioni che danno diritto alla detrazione e operazioni esenti (art.10) impone la detrazione PERCENTUALE dell'imposta (cd **pro-rata matematico** art. 19 bis)

La percentuale è pari al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.
I soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi in funzione della loro destinazione specifica, poiché l'imposta detraibile è determinata applicando il pro-rata dell'anno al totale dell'imposta assolta sugli acquisti nel medesimo anno solare (Circ. Min. Fin. 328/E del 1997).

Il "*pro-rata* matematico" presuppone che l'impresa effettui sistematicamente sia operazioni esenti sia operazioni imponibili, per cui, nel caso in cui le operazioni esenti non rientrino nell'attività propria dell'impresa, o siano accessorie a operazioni imponibili, debbano essere escluse dal calcolo del *pro-rata (art.*. 19-bis comma 2)

Tra queste il n. 4) dell'art.10, comprende "*le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e l'amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi di titoli*".

Rispetto a tali operazioni trova, invece, applicazione il diverso criterio della indetraibilità specifica di cui al **secondo** comma dell'articolo 19.

L'esclusione di tali operazioni dal calcolo del pro-rata risponde alla finalità di rendere neutrali ai fini del calcolo della percentuale di detrazione quelle operazioni che non sono tipicamente effettuate dal soggetto nello svolgimento della sua attività economica.

sentenza 29/4/2004,C-77/01, rif. sentenza 11/7/1996, C-306/94.

il concetto di accessorietà è diverso da quello preso in considerazione dall'art. 78 della direttiva IVA e dall'articolo 12 DPR 633/72, e **individua le operazioni che presentano carattere di marginalità rispetto all'attività ordinariamente esercitata dal contribuente** (ovvero proprio quelle considerate dal **secondo** comma dell'articolo 19)

La Corte muove dalla considerazione che "*se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni o di servizi soggetti all'IVA o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della deduzione sarebbe falsato*": circostanza, questa, che violerebbe il fondamentale principio della neutralità dell'IVA.

Ne consegue:

si dovrà avere riguardo esclusivamente agli acquisti di beni e servizi, soggetti a IVA, utilizzati per l'effettuazione delle operazioni esenti finanziarie, dovendosi escludere tale rilevanza per le operazioni esenti che "*implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta*" (Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza 6 marzo 2008, C-98/07).

In tale prospettiva, "*la circostanza che i redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dell'impresa interessata provengano da tali operazioni non può di per sé escludere la qualificazione di queste ultime come operazioni accessorie*", giacché ciò che rileva è solo l'ammontare limitato della relativa "IVA a monte .

Con riferimento alla normativa nazionale:

le operazioni esenti finanziarie non riconducibili nell'attività propria dell'impresa, non partecipano al calcolo della percentuale di detrazione, "*se eseguite nell'ambito di attività occasionali o accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa*"

(CIRC. MIN. FIN. 3 agosto 1979, n. 25.).

In tale impostazione, **sono da ritenere non riconducibili nell'ambito dell'attività propria** non solo le operazioni aventi carattere occasionale, ma anche **quelle svolte abitualmente, non già in chiave principale, bensì strumentale al perseguimento dell'oggetto dell'impresa**.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito anche la nozione di "***attività propria del soggetto passivo***", precisando che la stessa, "***specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato, quindi nota ai terzi***" (Circ. Min. Fin. 26/11/1987, n. 71).

In conclusione **per principio generale:**

un'impresa ha il diritto di detrarre l'imposta assolta sui beni e sui servizi acquistati nell'esercizio della sua attività economica.

Tale principio incontra però talune significative deroghe nel caso in cui l'impresa effettui anche operazioni esenti.

Se l'effettuazione di operazioni esenti rientra nell'attività propria dell'impresa e le operazioni esenti non siano comunque accessorie a operazioni imponibili**, l'impresa sarà tenuta a calcolare l'imposta detraibile secondo il criterio del "*pro rata* matematico",** ovvero in base ad una percentuale corrispondente al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni complessive (incluse quindi le operazioni esenti).

Se l'effettuazione di operazioni esenti non rientra nell'attività propria dell'impresa ovvero le operazioni siano accessorie ad operazioni imponibili, **troverà applicazione il criterio dell'indetraibilità analitica** e l'impresa non potrà detrarre l'IVA assolta sugli acquisti destinati all'effettuazione di operazioni esenti

VALUTAZIONE PROSPETTICA DELL'ATTIVITA'

Il regime di detrazione dell'imposta va determinato in funzione dell'attività che il soggetto passivo esercita o ha intenzione di esercitare.

Quindi:

Soggetto che effettua sistematicamente operazioni imponibili e operazioni esenti:

calcolerà l'imposta detraibile in base al criterio forfettario del *pro rata* sin dall'inizio.

Soggetto che NON effettua o ritiene di NON effettuare operazioni imponibili e operazioni esenti:

se nel corso del primo esercizio di attività, sostiene spese soggette ad imposta (es. onorari notarili, per consulenze legali e fiscali) e successivamente, nel secondo esercizio, effettui operazioni esenti e non, sia nel primo che nel secondo periodo di imposta l'imposta detraibile dovrà essere determinata in funzione del *pro rata*, con la conseguenza che:

- nel primo periodo di imposta, l'IVA detraibile sarà pari al 100%;
- nel secondo periodo di imposta, l'IVA detraibile sarà pari all' X%,

ferma restando l'eventuale rettifica della detrazione dell'imposta relativa ad acquisti di beni ammortizzabili e di servizi relativi alla trasformazione e ristrutturazione degli stessi (arti. 19-bis2, comma 4)

Il sistema di detrazione dell'imposta per gli acquisti effettuati durante la fase di avvio dell'attività

È frequente che una *holding* sostenga costi per acquisti soprattutto di servizi legali e contabili (onorari per la redazione dei contratti e per la attività di *due diligence)* prima di acquisire le partecipazioni e di iniziare la attività di gestione delle stesse

Sul punto, la Corte di Giustizia si è pronunciata stabilendo un principio ormai consolidato secondo cui "***gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche***".

(Sent. Corte di Giustizia 14/2/1985 C-268/83; 29/2/1996, C-110/94; 21/3/2000, da C-110/98 a C-147/98.

Le pronunce della Corte di Giustizia europea sono state recepite dalla giurisprudenza nazionale .

Cassazione sentenza 21 dicembre 1999, n. 14350, ha affermato che "*anche gli atti preparatori o di organizzazione costituiscono parte integrante dell'attività imprenditoriale, anche perché tali atti non cessano con l'inizio concreto dell'attività d'impresa ma continuano a svolgersi per tutta la durata di quest'ultima, intrecciandosi con il compimento dei singoli atti di gestione*".

Precisando che "***l'inerenza deve pur sempre essere valutata in concreto, e non in astratto*** **… "quando si sia in presenza di una società, l'ambito di operatività dell'impresa deve essere valutato con riferimento a tutte le attività (anche se non attualmente esercitate) indicate nell'oggetto sociale, in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere**".

(Cass. 23 gennaio 2008, n. 1421), il diritto alla detrazione dell'IVA applicata al principio dell'inerenza deve confrontarsi, "*con l'effettiva attività svolta dal soggetto passivo acquirente, con la conseguenza che gli acquisti di beni e servizi che siano estranei a tale attività non sono ammessi in detrazione*". "*L'inerenza è legata all'esercizio dell'impresa ma, nel suo ambito, è limitata a beni e servizi che siano collegati in via immediata al suo esercizio*".

L'Amministrazione Finanziaria si è espressa precisando che: "*... poiché il diritto alla detrazione sorge e continua a essere esercitato... fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata), il contribuente non deve attendere l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli competa e possa o meno esercitare tale diritto, essendo a tal fine sufficiente che i beni e i servizi siano "afferenti", cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno o non danno diritto a detrazione*"

Il significato da attribuire alla parola "afferenza" utilizzata dalla norma interna può derivarsi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 8 giugno 2000, C-98/98 "*Midland Bank*" e 22 febbraio 2001 C-408/98 "*Abbey National*"), in base alla quale deve ritenersi **che l'afferenza sussiste**:

quando vi è un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, e, quando le spese sostenute a monte concorrono a formare i costi delle operazioni a valle.

Quindi l'individuazione del sistema di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi relativi ad attività preparatorie si fonda sulla valutazione prospettica dell'attività che la società intende intraprendere e della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti nell'attività stessa, avvalorata da elementi oggettivi (es. oggetto sociale).

Nell'ipotesi di *holding* costituita quale veicolo (c.d. *special purpose vehicle*, anche "SPV"), per operazioni di *leverage buy out* (anche "LBO") il sistema di detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti di beni e di servizi relativi alle "attività preparatorie", fondato su una valutazione prospettica dell'attività che la società eserciterà post fusione per incorporazione, assicura la possibilità per la SPV di detrarre integralmente l'imposta relativa ai costi di acquisizione (onorari notarili, legali, di consulenza, etc.).

3. Applicazione separata dell'imposta *in relazione alle diverse attività svolte dalle holding*

L'art. 36 DPR 633/72 disciplina le modalità di applicazione dell'IVA relativamente ai contribuenti che esercitano più attività economiche rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta eliminando gli effetti distorsivi del *pro rata* matematico a tutte le attività esercitate (sia imponibili che esenti).

ART. 36, C. 1: prevede che l'imposta sia applicata unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d'affari complessivo.

DEROGHE:

ART. 36, C.2.: contribuenti obbligati all'applicazione separata dell'imposta (esercizio impresa e arte o professione)

ART.36 C.3: contribuenti che possono **optare** per applicare separatamente l'imposta in relazione alle varie attività esercitate e quindi anche relativamente ad una sola attività esercitata.

In caso di applicazione unitaria dell'imposta:

- i contribuenti che esercitano simultaneamente attività con operazioni esenti e imponibili detraggono l'IVA in funzione del *pro rata* ai sensi dell'art.19-bis DPR 633/72
- non la detraggono affatto in conseguenza dell'esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti.

Una volta esercitata l'opzione per l'applicazione separata dell'IVA, **è necessario individuare il perimetro delle attività per le quali l'imposta è applicata separatamente**.

FACILE: nel caso di acquisti specificamente imputabili ad una o all'altra attività separata.

MENO FACILE: nel caso di acquisti imputabili a entrambe le attività separate

In questo caso l'imposta deve essere allocata tra le differenti attività in relazione all'uso promiscuo e detratta all'interno di ogni gestione mediante un criterio di ripartizione idoneo ad individuare la misura con cui i beni e servizi acquistati risultano utilizzati per ciascuna attività.

ESEMPIO:

Holding che svolge un'attività di "interferenza" diretta o indiretta nella gestione delle partecipate e una attività finanziaria (con un uso significativo di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta) con opzione per la separazione dell'attività di gestione rispetto a quella finanziaria:

1.detrazione dell'imposta in misura integrale per gli acquisti che abbiano un nesso diretto con l'attività che comporta l'effettuazione delle operazioni imponibili di gestione delle partecipazioni;

2. **indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati per l'attività finanziaria.**

Resta inteso che, qualora nell'ambito della attività finanziaria, la *holding* effettui operazioni che danno diritto a detrazione (ad esempio finanziamenti a partecipate extra UE ovvero recupero crediti), la detrazione dell'imposta relativa ad acquisti afferenti la attività finanziaria avverrà con applicazione del *pro-rata* matematico

3. **detrazione in misura proporzionale, secondo criteri oggettivi di ripartizione, dell'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi che non abbiano un nesso diretto e immediato con l'una e l'altra attività**.

E' opportuno verificare se effettivamente l'attività finanziaria, come la concessione di finanziamenti ad altre società del gruppo, sia caratterizzata dallo svolgimento di una vera e propria (autonoma) attività o meno; se l'attività finanziaria è "marginale" rispetto a quella principale si ritiene che sia esclusa la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'imposta.

4. Conclusioni

***1. Holding* di mera detenzione (finanziarie o industriali):** non sono considerate soggetti passivi di imposta, dal momento che la gestione del patrimonio tramite l'esercizio di diritti che derivano dalla titolarità della posizione di socio non costituisce svolgimento, in modo sistematico, di un'attività di produzione di beni e servizi.

***2. Holding* di gestione che non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA**: trattasi del caso di *holding* la cui attività è volta esclusivamente all'acquisizione di partecipazioni ed alla successiva cessione, ovvero alla gestione delle stesse senza però ricevere alcun corrispettivo.
Si ritiene che non siano considerate soggetti passivi d'imposta in quanto assimilabili al caso di *holding* di mera detenzione. Infatti, benché la società interferisca nella gestione delle partecipate, non effettua alcuna operazione rilevante ai fini dell'imposta.

***3. Holding* di gestione che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA**:

assume lo status di soggetto passivo ai fini IVA se

(i) svolge un'attività di "interferenza" diretta o indiretta nella gestione delle società partecipate, e

(ii) l'interferenza si realizza nel compimento di operazioni soggette all'imposta, (es. la tenuta della contabilità, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, ecc.).

Nel caso in cui la *holding* ponga in essere sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto e che non siano accessorie alle prime, la Società potrà detrarre l'IVA assolta sugli acquisti con applicazione del *pro rata* (art. 19-bis).

Inoltre, se l'attività di concessione di finanziamenti alle partecipate è marginale rispetto alla principale, gli interessi attivi percepiti dalla *holding* non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del pro-rata.

***4. Holding* mista**:

Società che svolge attività di produzione di beni e servizi e attività di gestione delle società partecipate tramite il compimento di operazioni rilevanti ai fini IVA.

In questo caso si applicano le considerazioni sub 2 e 3 .